



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'ORIENTALE"



Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Accordo quadro di collaborazione
tra
l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"
ed
il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" con sede legale in Via Chiatamone, 61/62 – 80121 Napoli (Italia) – P.I. 00297640633, in persona del legale rappresentante la Rettrice, Prof.ssa Elda Morlicchio, nata a Pompei il 07.06.1956.

e

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con sede legale in Largo Luigi Daga 2. C.a.p 00164 Roma (Italia) C.F 80184430587 in persona del legale rappresentante, il Capo dell'Amministrazione penitenziaria, Presidente Francesco Basentini, nato a Potenza, il 17 ottobre 1965.

Considerato che

- a. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" è un'istituzione dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull'Ordinamento universitario;
- b. l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione della cooperazione e integrazione tra le culture e dello sviluppo del territorio in cui opera attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono gli stessi fini;
- c. l'Amministrazione penitenziaria in conformità all'articolo 27, 3° comma, Costituzione (*".....Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*) è impegnata a fare sì che anche ai

detenuti stranieri sia offerto un trattamento che tenga dunque conto delle diverse culture di provenienza. La relativa conoscenza qualifica gli interventi rendendoli per la realizzazione del percorso rieducativo dei detenuti stranieri;

d. l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, denominate di seguito "le Parti", hanno dunque obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della ricerca, della cooperazione e della promozione culturale in genere;

convengono

di sottoscrivere un accordo quadro di collaborazione nei termini che seguono:

Articolo 1

1. L'Università di Napoli "L'Orientale" ed il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per:

- a) **promuovere** conferenze, seminari, *workshop*, *summer-school*, corsi, attività di ricerca e attività inerenti la cultura in genere;
- b) **sviluppare** progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente Accordo che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati;
- c) **promuovere** tirocini e *stage* sulle materie indicate nel presente Accordo.
- d) **attivare** uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità.
- e) **comunicare** e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative di cui al presente Accordo in Italia e all'estero.

Articolo 2

1. Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui all'articolo 1 potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo. Tale accordo dovrà contenere:

- a) la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- b) la durata dell'azione, programma o progetto;

- c) le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
 - d) i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventuali studenti partecipanti agli eventi promossi.
2. Le Parti forniranno l'appoggio logistico e tecnico per la progettazione, realizzazione e accesso alle attività programmate.

Articolo 3

1. Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra parte contraente, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 4

1. Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Articolo 5

1. Il presente accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 6

1. Il presente accordo entrerà in vigore al momento della firma e avrà validità di anni tre, con la possibilità di rinnovo a seguito di esplicito accordo tra le Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo o della proroga annuale, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla Parte che non ha chiesto il recesso.
3. Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Articolo 7

1. La collaborazione tra le Parti avviene nei limiti del presente accordo quadro e secondo gli eventuali accordi attuativi che saranno conclusi fra le Parti.

Articolo 8

1. Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.
2. Il presente accordo quadro è esteso e sottoscritto in duplice copia tutte egualmente facenti fede.

Luogo e data

Università degli studi di Napoli
"L'Orientale"

Luogo e data

Dipartimento
della Amministrazione penitenziaria